

Semplificazioni per fisco e bilanci delle piccole imprese

Riforma fiscale. Via libera in Consiglio dei ministri al terzo correttivo che riscrive le regole per la derivazione rafforzata e gli errori contabili

Marco Mobili Giovanni Parente



L'opera di *fine tuning* dell'attuazione della delega fiscale, per dirla con le parole del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, fa rotta sul terzo decreto correttivo (dopo i primi due imposti nel 2024 e poche settimane fa dalla necessità di rendere più appetibile il concordato preventivo) approdato in via preliminare dal Consiglio dei ministri insieme al testo unico sull'Iva. Proprio sul testo unico Iva ha posto l'accento Leo: «Rappresenta un importante riordino complessivo di una materia su cui sono intervenute, dal 1973, anno di entrata in vigore del tributo, ad oggi, più di 500 modifiche. Un intervento fino ad oggi solo ipotizzato ma mai portato a termine. Con questi provvedimenti il Governo conferma il proprio impegno nella costruzione di un sistema tributario moderno, orientato alla compliance e alla competitività».

Sul fronte del decreto correttivo, invece, nel menù degli interventi spicca quello sulla riscrittura, che rivede il tiro dopo le modifiche dell'ultima manovra, sulla platea dei familiari fiscalmente a carico da considerare per l'erogazione di eventuali benefici e agevolazioni (si veda l'articolo in pagina). Un ritocco che serve a includere: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; gli altri familiari indicati nell'articolo 433 del Codice civile che

convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Ma è sul fronte imprese che il correttivo cerca di dare più risposte in termini di semplificazioni colmando i vuoti lasciati dal decreto Irpef Ires (DI 192) dello scorso autunno (si rinvia per ulteriori dettagli agli approfondimenti nelle pagine di Norme & Tributi). Da un lato, infatti, la possibilità della cosiddetta «derivazione rafforzata», ossia il calcolo delle imposte in base ai dati di bilancio, viene estesa anche alle microimprese con rendiconto in forma abbreviata. Dall'altra, c'è il tentativo di dare un confine meno incerto agli operatori per la correzione degli errori contabili, che consente di effettuare ritocchi con impatto non rilevanti direttamente in bilancio senza dover passare da una dichiarazione dei redditi integrativa. Con un rinvio ai principi contabili di riferimento (Oic per quelli nazionali e Ias per quelli internazionali) e con i paletti temporali per la correzione per cui non si può andare oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono stati rilevati o avrebbero dovuto esserlo e in ogni caso con la strada sbarrata nel caso in cui l'impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relativi alle voci oggetto di correzione. Il tentativo, insomma, è quello di sburocratizzare e rendere più veloci queste procedure.

Nel decreto correttivo figurano, però, anche altri aggiustamenti su aree già toccate dai provvedimenti attuativi della delega fiscale. Ad esempio, il rapporto tra fisco e contribuenti. Nelle sue varie fasi. In quella del dialogo preventivo, sull'istanza di interpello, che la riforma punta a scremare attraverso la banca dati (ancora in costruzione) delle risposte precedenti e la tassa d'ingresso per la presentazione delle domande, il correttivo prevede che la richiesta sarà inammissibile se la banca dati non dà il via libera alla presentazione, ma, in ogni caso, il contribuente può dimostrare che la risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito formulato. E sempre in tema di interpello, viene chiarito che quello probatorio "obbligatorio" per la perimetrazione soggettiva del gruppo Iva può essere presentato anche dai soggetti che non hanno aderito al regime di adempimento collaborativo. Altro fronte di intervento è quello del contraddittorio preventivo in cui viene precisato che dopo l'emissione dello schema d'atto il termine di 60 giorni a disposizione del contribuente è cumulativo, perché comprende sia i tempi per le osservazioni difensive che per l'accesso agli atti.

C'è poi un ritocco che si è reso necessario dopo la sentenza 93/2025 della Corte costituzionale di pochi giorni fa, che ha messo fuori gioco la confisca in caso di pagamento del debito erariale relativo all'Iva all'importazione in dogana. E di fatto il nuovo quadro di regole che si delinea con il correttivo tiene conto anche di questo aspetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA